

INDICE

ARTICOLO 1 – PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	3
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 3 – OGGETTO	6
ARTICOLO 4 – DOCUMENTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE.....	8
ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVO	8
ARTICOLO 6 – CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE	10
ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE	14
ARTICOLO 8 – GARANZIE.....	18
ARTICOLO 9 – POLIZZE ASSICURATIVE	18
ARTICOLO 10 – TERMINI DI ESECUZIONE – TERMINI INTERMEDI	20
ARTICOLO 11 – RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI E CONTROLLI.....	20
ARTICOLO 12 - SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI.....	24
ARTICOLO 13 – SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE	26
ARTICOLO 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE DELL’APPALTATORE.....	27
ARTICOLO 15 – MODIFICHE AL CONTRATTO.....	28
ARTICOLO 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	28
ARTICOLO 17 – RECESSO DAL CONTRATTO.....	28
ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	29
ARTICOLO 19 – FORZA MAGGIORE.....	31
ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	33
ARTICOLO 21 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI	33
ARTICOLO 22 – TRASPARENZA.....	33
ARTICOLO 23 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE	34

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N.5 POLESANA

Viale Tre Martiri, n. 89 – 45100 ROVIGO

Codice fiscale 01013470297

**CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA EX RADIOLOGIA BLOCCO "A" PER
ADEGUARLA A POLIAMBULATORIO PRESSO L'OSPEDALE "SANTA MARIA DELLA
MISERICORDIA" DI ROVIGO. CUP: B19J18002530002 – CIG: 8150434EE5**

Con la presente scrittura privata, i signori

1. Ing. Rodolfo Fasiol, nato a Lendinara (RO) il 30/11/1954 (C.F. FSLRLF54S30E522O), il quale interviene nella sua qualità di Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda ULSS n.5 Polesana e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS n.5 Polesana, in viale Tre Martiri n.89, delegato a firmare il presente contratto con deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 25/03/2020.
2. Sig. Giovanni Galvan, nato a Badia Polesine il 06/11/1954, residente in Badia Polesine, Via Pesa Vecchia n. 291, in qualità di Legale Rappresentante della società RE.T.I.C.E. S.r.l., con sede legale in via Dell'Artigianato, n. 40 - 45021 Badia Polesine iscritta nel Registro delle Imprese di Rovigo, codice fiscale e partita IVA 00252160296, che dichiara di agire in nome e per conto della medesima società, mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra Imprese con la società Esseimpianti Srl, via S.Maria Nuova n. 61/A, 45026 Lendinara C.F. e P.IVA 01255170290, in qualità di mandante, giusto atto notarile del dott. Wurzer di Badia Polesine rep. n. 96.030, del 15/04/2020 in corso di registrazione (nel seguito per brevità anche Appaltatore).

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni.

PREMESSO

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 911 in data 28/11/2019, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria area ex

Radiologia Blocco A per adeguarla a Poliambulatorio presso l'ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Rovigo, per l'importo complessivo di € 1.830.000,00= di cui € 1.575.221,72= per lavori a base di gara, € 25.000,00 per oneri della sicurezza, € 62.556,11= per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 167.221,17= per oneri finanziari;

- che con la medesima deliberazione del Direttore Generale n. 911 in data 28/11/2019, è stata avviata la procedura di gara per l'appalto relativo all'esecuzione dei lavori di cui sopra, mediante procedura aperta, con il metodo dell'offerta segreta ai sensi dell'art. 73 lett. C) del R.D. n. 827 del 23 Maggio 1924 ed aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base degli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara;

- che a seguito della predetta procedura di gara la RTI, come sopra descritta, è stata individuata quale Aggiudicataria Provvisoria;

- che la stessa, al positivo esito delle verifiche previste dalla lex specialis di gara, con deliberazione del Direttore Generale n. 259 in data 25/03/2020 è stata proclamata Aggiudicataria Definitiva del contratto d'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria area ex Radiologia Blocco A per adeguarla a Poliambulatorio presso l'ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Rovigo;

- che l'aggiudicatario definitivo ha provveduto a comunicare tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 e s.m.i., secondo quanto indicato al successivo art. 7 del presente Contratto.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 – PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1.1. Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

1.2. Le premesse e i documenti contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a

definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dell'Opera.

- 1.3.** Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, unitamente ai documenti di cui all'articolo 4 del presente Contratto, ancorché non allegati, il Bando di Gara, il Disciplinare e tutti gli atti a base di gara.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

- 2.1.** Tranne ove diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

- a) **Area** indica l'area, di proprietà dell'Azienda ULSS 5 Polesana, ove verranno effettuati i Lavori.
- b) **Appaltatore** indica la società (RTI) cui è stata aggiudicata la Gara e che sottoscrive il Contratto.
- c) **Appalto** indica l'appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'Opera e le prestazioni tutte previste nel Contratto e nei Documenti Contrattuali.
- d) **Autorizzazioni** indica le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla-osta, gli assensi, comunque denominati, e quant'altro sia necessario od opportuno per la realizzazione dell'Opera, qualunque sia **l'Autorità, l'Ente o l'Organismo emanante.**
- e) **Azienda** indica l' Azienda ULSS 5 Polesana.
- f) **Bando** indica il Bando di Gara per l'affidamento del Contratto, pubblicato ai sensi del Codice e del Regolamento.
- g) **Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa** indica il documento contrattuale di cui al successivo articolo 4 contenente la disciplina normativa e amministrativa di dettaglio del presente Contratto,

parte integrante e sostanziale dello stesso, nonché le “Procedure concernenti i criteri e le modalità per la stesura dei programmi di esecuzione e gestione del controllo dell’avanzamento Lavori”.

- h) **Certificato di Collaudo** indica il certificato di collaudo dell’Opera emesso, ai sensi dell’art. 102 del Codice di cui al D.Lgs. 50/2016, all’esito positivo del collaudo dei Lavori.
- i) **Codice** indica il Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni.
- l) **Collaudo** indica l’attività di verifica di conformità e di esecuzione a regola d’arte della prestazione contrattuale.
- m) **Committente** indica Azienda ULSS 5 Polesana
- n) **Contratto** indica il presente Contratto ed i suoi documenti contrattuali.
- o) **Corrispettivo** indica il corrispettivo a “corpo” per l’esecuzione dell’Appalto, di cui all’art. 5 del presente Contratto.
- p) **Cronoprogramma di sintesi dei lavori** indica il programma dei lavori che deve essere redatto secondo le modalità e le tempistiche di cui al Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amministrativa Sezione 2
- q) **Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori indica il documento del Progetto contenente la pianificazione delle lavorazioni ai** sensi dell’art. 40 del Regolamento, redatto secondo le modalità e le tempistiche di cui all’art. 10.1 lett. a) del presente Contratto e del Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amministrativa Sezione 2
- r) **Data di Fine Lavori** indica il termine finale ed essenziale per l’ultimazione dell’Opera.
- s) **Direzione Lavori o D.L.** indica l’ufficio incaricato di esplicitare direttamente i compiti di coordinamento, direzione, vigilanza e controllo

tecnico-contabile nel corso di tutta l'esecuzione dei Lavori, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell'art. 123 e ss. del Regolamento.

- t) **Documenti Contrattuali** indica i documenti di cui all'articolo 4 del Contratto.
- u) **Lavori**: indica i lavori di manutenzione straordinaria area ex Radiologia Blocco A per adeguarla a Poliambulatorio presso l'ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Rovigo, di cui al Cronoprogramma.
- v) **Offerta** indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della *lex specialis* di gara, sulla base del quale è stato aggiudicato l'Appalto.
- z) **Osservatorio** indica l'Osservatorio dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture ai sensi dell'art. 7 del Codice.
- aa) **Progetto esecutivo** indica il progetto di cui alla sezione terza del Regolamento, posto a base di gara.
- cc) **Regolamento** indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni.
- dd) **Responsabile Unico del Procedimento** indica il soggetto cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e del Regolamento.
- ee) **Termine di Ultimazione dei Lavori**: indica il termine di completamento dei Lavori fissato nel cronoprogramma.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

- 3.1. L' Azienda ULSS 5 Polesana affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per il prezzo convenuto a "corpo", come indicato all'art. 5 del presente Contratto, a perfetta regola d'arte e secondo la miglior tecnica, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria area ex Radiologia Blocco A per adeguarla a Poliambulatorio presso l'ospedale

“Santa Maria della Misericordia” di Rovigo, come descritti nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa, nel Progetto esecutivo posto a base di gara e nei Documenti Contrattuali tutti.

- 3.2.** L’Appalto dovrà essere eseguito dall’**Appaltatore** in accordo e nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale – Parte Amministrativa, nel Progetto esecutivo posto a base di gara e nei Documenti Contrattuali tutti, della normativa applicabile, della disciplina urbanistica e delle disposizioni impartite in applicazione del Contratto medesimo.
- 3.3.** Sono compresi nell’oggetto dell’Appalto a mero titolo esemplificativo, e non esaustivo:
- a)** l’esecuzione dell’Opera in tutte le sue parti e componenti edili, impiantistiche e tecnologiche.
- 3.4.** L’**Appaltatore** dovrà realizzare e completare l’Opera nel rispetto di tutte le autorizzazioni e prescrizioni del committente, delle Amministrazioni e degli Enti competenti per l’approvazione del Progetto Esecutivo, nonché nel rispetto di tutte le previsioni normative vigenti in materia e delle prescrizioni di cui a tutti i documenti contrattuali.
- 3.5.** L’**Appaltatore** è tenuto ad eseguire l’Opera in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara, dall’Offerta dell’Appaltatore e dai documenti contrattuali.
- 3.6.** L’**Appaltatore** si impegna ad eseguire ogni attività inerente la realizzazione dell’Opera in tutte le sue parti e componenti edili, impiantistiche e tecnologiche, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni edili e la eventuale fornitura degli arredi offerti in sede di gara,

funzionali alla perfetta esecuzione dell'Opera, in conformità al progetto posto a base di gara e alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate dal committente e/o di Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto e nei documenti contrattuali.

ARTICOLO 4 – DOCUMENTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE

4.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle **Parti** in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dell'Opera, i seguenti documenti, posti tutti a base di gara:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Progetto posto a base di gara e relativi allegati, come approvato, e relativi pareri, incluso il cronoprogramma;
- Elaborati tecnici costituenti l'Offerta Tecnica e Offerta economica;
- Bando di gara, Disciplinare di gara.

4.2. Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, vanno intesi nel senso di giorni naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni eventuale festività.

4.3. Per quanto non espressamente contenuto nel presente Contratto, ai sensi dell'art. 43, si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Amministrativa e al Codice di cui al D.lgs. 50/16.

ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVO

5.1. Il Corrispettivo per l'esecuzione dell'Appalto ammonta a Euro 1.442.699,55, oltre I.V.A. di legge, di cui:

b) per l'esecuzione dei Lavori: Euro 1.417.699,55.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

- 5.2. Il Corrispettivo è determinato a “corpo” e si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell’Appalto, a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Contratto, del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa e di tutti i Documenti Contrattuali.
- 5.3. L’**Appaltatore** dichiara espressamente di accettare che tutti i prezzi di cui al presente affidamento comprendono e compensano integralmente tutte le attività necessarie per realizzare e consegnare completa e funzionante l’Opera affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non esplicitamente richiamati nei relativi prezzi, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni del Committente e/o di Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza al collaudo delle opere, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione delle opere stesse.
- 5.4. Le **Parti** danno atto che non è ammessa la revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell’articolo 1664 del Codice Civile, salva la sola deroga di cui all’articolo 106 del Codice.
- 5.5. In nessun caso, l’**Appaltatore** potrà richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti, a qualsiasi titolo, in relazione all’eventuale frazionamento dei termini di esecuzione dei Lavori e delle prestazioni, e all’eventuale slittamento del termine di inizio Lavori e prestazioni, ancorché tale slittamento determini un ritardo nell’esecuzione delle opere come previste nel cronoprogramma.
- 5.6. Il ribasso offerto dall’**Appaltatore** in sede di gara è uniformemente distribuito su tutte le voci di prezzo del computo metrico estimativo e dell’elenco prezzi unitari, ai fini della tenuta della contabilità dei lavori.

ARTICOLO 6 – CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

- 6.1.** Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 5.1 lett. b) del presente contratto, verrà corrisposto sulla base di Stati di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) secondo le modalità e le condizioni di seguito previste.
- 6.2.** Anticipazione del prezzo: si applica l'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016.
- 6.3.** I S.A.L. dovranno essere redatti secondo quanto previsto dagli artt. 43 e 184 del Regolamento di cui al DPR 207/10, sulla base delle tabelle parametriche nelle quali sono riportate le percentuali convenzionali relative alle macrocategorie di lavorazione omogenee di cui si compone l'intervento. Tali tabelle dovranno fornire, per ciascuna macrocategoria di lavorazione omogenea, la composizione di dettaglio e le incidenze parziali delle singole voci che compongono ciascun lavoro. Le suddette tabelle saranno proposte dall'**Appaltatore** prima dell'avvio dei lavori e saranno approvate dalla Direzione dei Lavori contestualmente allo sviluppo del Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio.
- 6.4. Le rate in acconto per i lavori**, saranno corrisposte ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 20% (*venti per cento*) dell'importo contrattuale. Il Direttore dei Lavori trasmetterà il S.A.L. al Responsabile Unico del Procedimento, il quale – ove nulla osti - provvederà ad approvare il S.A.L. e ad emettere il relativo certificato di pagamento entro il termine di 30 giorni. Detto certificato è prodotto per l'emissione del mandato di pagamento e per l'emissione della fattura da parte dell'**Appaltatore**.
- 6.5.** Nel certificato di pagamento dei Lavori verrà operata una ritenuta dello 0,50%, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavori, da liquidarsi - nulla ostando - in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti competenti non abbiano comunicato al committente, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, eventuali inadempienze.

- 6.6.** I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni come previsto dall' art. 143 D.P.R. 207/2010 dalla data di presentazione delle singole fatture.
- 6.7.** In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, in conformità a quanto previsto nell'atto costitutivo, ogni impresa costituente il raggruppamento è tenuta a fatturare le operazioni relative all'esecuzione dei lavori di propria competenza. La mandataria ha l'onere di trasmettere al committente le fatture emesse dalle mandanti e la documentazione delle stesse di cui al successivo comma 6.12, unitamente alle proprie. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente alla mandataria. In conformità a quanto previsto nell'atto costitutivo, la mandataria si obbliga al rispetto della L. 136/2010 e ss.mm.ii. nei pagamenti effettuati alle mandanti.
- 6.8.** Il conto finale dei Lavori è redatto dal Direttore dei Lavori entro **60 (sessanta)** giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento.
- 6.9.** Il Responsabile Unico del Procedimento invita l'**Appaltatore** a prendere cognizione del conto finale e a sottoscriverlo entro **30 (trenta)** giorni.
- 6.10.** La rata di saldo, in assenza di contestazioni relativamente all'esecuzione dei Lavori, è pagata **60 (sessanta)** giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio e della relativa fattura maggiorata dell'I.V.A., previa prestazione della garanzia fideiussoria ex art. 103, D.Lgs.

50/2016 e di cui al successivo articolo 8.2 del presente Contratto.

- 6.11.** Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dei Lavori ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 del codice civile.
- 6.12.** Al termine dei Lavori e prima del saldo, nel caso in cui il committente tema la possibilità di richiesta, da parte di terzi, di risarcimento di danni provocati dall'**Appaltatore** o da suoi incaricati, l'**Appaltatore** dovrà consegnare una dichiarazione liberatoria dai predetti terzi o una fideiussione per l'importo dei danni lamentati.
- 6.13.** I pagamenti sono subordinati alla previa verifica - da parte di Azienda ULSS 5 Polesana - della regolarità in capo all'**Appaltatore** e ai suoi subappaltatori degli obblighi retributivi, contributivi e fiscali secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia. A tal fine, l'**Appaltatore** dovrà presentare la documentazione comprovante l'assolvimento dei predetti obblighi sia da parte dell'**Appaltatore** medesimo, sia da parte dei suoi subappaltatori, secondo le modalità operative che potranno essere indicate da Azienda ULSS 5 Polesana. Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza di Equitalia di cui all'art. 48 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall'art. 85 del D.lgs. 50/16.
- 6.14. Pagamento subappaltatori:** come previsto dall'art. 105, comma 13 del D.Lgs 50/2016, Azienda ULSS 5 Polesana corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola

impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore, se la natura del contratto lo consente.

6.15 L'Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subappaltatori, subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

6.16 Azienda ULSS 5 Polesana ha il diritto di verificare che nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con tutti i subappaltatori e tutti i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate dall'Appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere ad Azienda ULSS 5 Polesana, per tutti i subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo interessati all'Appalto, il nominativo del subcontraente, l'oggetto e l'importo del subcontratto nonché le informazioni di cui alla L. 136/2010.

6.17 Nel caso in cui le irregolarità riscontrate non siano state sanate nel termine di 60 giorni dal loro accertamento, ovvero nel caso in cui gli eventuali documenti richiesti a comprova dell'assolvimento degli obblighi previsti non siano stati esibiti nel termine di 60 giorni dall'avvenuta rilevazione dell'irregolarità da parte di Azienda ULSS 5 Polesana, quest'ultima potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 Cod. Civ., con conseguente imputazione all'Appaltatore di tutti i danni derivanti dalla risoluzione del rapporto contrattuale. Laddove, a suo insindacabile giudizio, Azienda ULSS 5 Polesana dovesse provvedere al versamento degli oneri contributivi e/o al pagamento delle retribuzioni a favore del

personale dipendente dell'Appaltatore o, ancora, al pagamento del corrispettivo a favore dei suoi subappaltatori, le somme corrisposte per il mancato assolvimento degli obblighi posti a carico del medesimo Appaltatore saranno trattenute dai successivi pagamenti ad esso spettanti.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

7.1 L'**Appaltatore** assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione dell'Opera e a tutti gli altri obblighi previsti nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali.

7.2 Nell'adempimento di quanto stabilito al precedente art. 7.1, l'**Appaltatore** provvede, in particolare, a proprio rischio e a suo esclusivo carico e spese:

- (a) alla realizzazione dell'Opera, nonché all'assunzione di ogni altro onere connesso, nei tempi previsti nel Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio;
- (b) alla realizzazione dell'Opera nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non esplicitamente richiamati nei relativi prezzi, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni del Committente e/o di Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza al collaudo delle opere, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione delle opere stesse;
- (c) a prestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie e coperture assicurative previste dai Documenti Contrattuali e, comunque, dall'articolo 103 del Codice, con le modalità previste dal Regolamento;
- (d) a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- (e) a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di tutela dell'ambiente

rilevanti nell'esecuzione dell'Opera;

- (f) ad applicare, e far applicare, integralmente tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti dal momento di stipulazione del Contratto fino al termine dello stesso, in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati ed operai;
- (g) ad utilizzare, e far utilizzare, nell'esecuzione dei Lavori, materiali di cui sia certificata la qualità e la provenienza in conformità alla normativa vigente in materia;
- (h) a concedere l'accesso gratuito ed incondizionato all'Opera all'Autorità di pubblica sicurezza nei limiti ed in adempimento delle disposizioni normative e regolamentari in vigore;
- (i) ad istruire tutti gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni necessari per l'esecuzione dei Lavori, pubblici o privati di qualsiasi tipo, compresi quelli per ottenere la deviazione, lo spostamento o la soppressione di canalizzazioni interferenti l'Opera;
- (j) a svolgere tutti gli adempimenti necessari per assicurare l'aggiornamento di tutti i dati catastali, ivi compresa ogni attività da compiere presso le competenti amministrazioni, anche ai fini della relativa approvazione.

7.3 L'**Appaltatore** è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al presente Contratto.

7.4 L'**Appaltatore** si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di

qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del Contratto, manlevando e garantendo il committente da ogni onere, responsabilità o danno che quest'ultimo dovesse subire.

7.5 L'**Appaltatore** si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché i vigenti CCNL e CCPL dell'edilizia. L'**Appaltatore** si obbliga altresì a rispettare gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Legge e dai Contratti Collettivi di lavoro, nonché da tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica.

7.6 L'**Appaltatore** si obbliga a richiedere a tutte le imprese subappaltatrici e affidatarie operanti in cantiere nonché a tutti i fornitori l'impegno al pieno rispetto di quanto contenuto nelle leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente, salute e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL e CCPL dell'edilizia e Contratti Collettivi di Lavoro, stipulati ad ogni livello. L'inosservanza di tale obbligo determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 16. Rimane salva la facoltà del committente di adottare ogni altra e idonea tutela atta a garantire quanto dovuto ai lavoratori.

7.7 L'**Appaltatore** si obbliga a trasmettere al committente l'elenco nominativo del personale, a qualsiasi titolo, operante presso il cantiere.

L'inosservanza a tale obbligo determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 16.

7.8 L'**Appaltatore** si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., e - con la sottoscrizione del presente Contratto - si assume espressamente tutti gli

obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

7.8.1 Ai fini di cui al precedente articolo 7.13, l'**Appaltatore** si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati - anche se non in via esclusiva - al presente Appalto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

7.8.2 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente Contratto, il Codice Identificativo di Gara (CIG 8150434EE5), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) e il Codice Unico di Progetto (CUP B19J18002530002).

7.8.3 In caso di grave inadempimento all'obbligo, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determineranno le conseguenze di cui all'articolo 16 del presente Contratto.

7.8.4 Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 e ss.mm.ii., l'**Appaltatore** dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare su tale conto sono i seguenti:

Conto Corrente: IT27M0306963151100000000863

Istituto: BANCA INTESA SANPAOLO

Agenzia: IBAN: BADIA POLESINE (RO)

Intestatario del Conto: RE.T.I.C.E. S.r.l.

Persone delegate ad operare sul Conto:

GIOVANNI GALVAN

Codice Fiscale: GLVGNN54S06A539A

Data di nascita: 06/11/1954 Luogo di nascita: Badia Polesine.

Residenza: Badia Polesine.

LUCIANO ROMITO

Codice Fiscale: RMTLCN55L30A539W

Data di nascita: 30/07/1955 Luogo di nascita: Badia Polesine.

Residenza: Badia Polesine.

7.8.5 L'Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subappaltatori, subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 8 – GARANZIE

8.1 Le **Parti** danno atto che l'**Appaltatore** ha consegnato al committente la garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del Codice e ai documenti di gara, rilasciata da Rovigo Banca Credito Cooperativo Soc. Coop, n. 1361 per un importo pari a € 72.135,00 nel rispetto di quanto ivi previsto. L'**Appaltatore**, ai sensi dell'art. 101 del Regolamento, è obbligato a reintegrare immediatamente l'importo della garanzia di cui il committente si è avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. In caso di inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata sui ratei di prezzo da corrispondere all'**Appaltatore**. Nel caso di perizia di variante in corso d'opera, l'**Appaltatore** è obbligato ad integrare proporzionalmente l'importo della suddetta garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del Codice.

ARTICOLO 9 – POLIZZE ASSICURATIVE

- 9.1** L'**Appaltatore** ha consegnato al committente la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice a copertura (n. 500320632 Allianz S.p.A.):
- (a) dei danni subiti dall'Azienda ULSS 5 Polesana a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'Opera, per una somma assicurata a copertura pari a euro 1.500.000, così distinta:
 - i) partita 1 – per le opere oggetto del contratto, pari a € 1.442.699,55;
 - ii) partita 2 – per le opere preesistenti: importo pari ad Euro 57.300,45;
 - (b) della responsabilità civile verso terzi nell'esecuzione dei lavori, il cui massimale sarà pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila).
- 9.2** La copertura assicurativa di cui al precedente articolo 9.1. decorre alla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del certificato di Collaudo provvisorio dell'Opera o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dell'Opera risultante dal relativo certificato.
- 9.3** Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell'**Appaltatore**.
- 9.4** L'**Appaltatore** dovrà consegnare al committente, almeno 20 giorni prima della data di Consegna dei Lavori, e – in ogni caso – prima della sottoscrizione del Contratto, i certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza di cui ai precedenti commi 9.1, 9.2 del presente articolo.
- 9.5** Resta in ogni caso inteso che l'**Appaltatore**, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività all' Azienda ULSS 5 Polesana, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione dei Lavori, in nessun caso potrà invocare la

responsabilità del committente per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.

ARTICOLO 10 – TERMINI DI ESECUZIONE – TERMINI INTERMEDI

10.1 L'**Appaltatore**, secondo le modalità e la tempistica prevista dagli articoli del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa, deve ultimare:

(a) la realizzazione dei Lavori: entro **180 (centottanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Consegna dei Lavori, ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa;

(b) la redazione del Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio: entro l'inizio dei Lavori, ai sensi dell'art. 43 comma 10 del Regolamento.

10.2 Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente articolo, determinerà l'applicazione di penali di cui agli articoli 22 e 25 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa.

ARTICOLO 11 – RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI E CONTROLLI

Il direttore dei lavori riceve dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza l'emanazione di *ordini di servizio* all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno

comunque avere forma scritta e l'esecutore dovrà restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel programma di esecuzione dei lavori a cura dell'appaltatore.

Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.

Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi

ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:

- a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice;
- c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
- d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle

lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;

e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose;

f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:

- 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- 2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- 3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- 4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- 5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

Tali documenti contabili sono costituiti da:

- giornale dei lavori
- libretto delle misure
- registro di contabilità
- sommario del registro di contabilità
- stato di avanzamento dei lavori (SAL)
- conto finale dei lavori.

Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari

passo con l'esecuzione affinché la Direzione lavori possa sempre:

- a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore.

Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

ARTICOLO 12 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

12.1 Azienda ULSS 5 Polesana, in qualsiasi momento, può disporre la sospensione dell'esecuzione dei Lavori o di parte di esse, qualora ricorrano le eventualità di cui all'art. 107 del D.Lgs 50/2016:

12.1.1 In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto,

compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione la sospensione può essere ordinata dal DL

12.1.2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

12.2. Nel caso di sospensione generale dei lavori, per i motivi di cui al precedente art. 26.1, per un periodo ininterrotto non superiore a 60 (sessanta) giorni, l'APPALTATORE avrà diritto alla sola proroga dei termini per la realizzazione dei lavori per un periodo pari a quello di sospensione, con esclusione di qualsiasi compenso o indennizzo.

12.3. Qualora la sospensione, o le sospensioni generali, se più di una, durino per un periodo di tempo superiore a 60 (sessanta) giorni, l'APPALTATORE

può recedere dal Contratto senza indennità. Se Azienda ULSS 5 Polesana si oppone allo scioglimento, l'APPALTATORE ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento oltre il suddetto termine, previa esibizione della idonea documentazione comprovante detti oneri.

12.4. In ipotesi di sospensione parziale dei lavori, l'APPALTATORE è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili. In detta ipotesi, l'APPALTATORE avrà diritto al solo differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsti nello stesso periodo secondo il Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio redatto dall'APPALTATORE.

12.5. L'APPALTATORE dovrà comunicare per iscritto a Azienda ULSS 5 Polesana ogni fatto e circostanza di cui venga a conoscenza, che potrebbe provocare una sospensione dei lavori.

12.6. In nessun caso, l'APPALTATORE potrà unilateralmente sospendere o rallentare la prosecuzione dei lavori.

12.7 L'APPALTATORE potrà richiedere una proroga nei casi e con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

12.8 Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, la Stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. (art. 141 D.P.R. 207/2010)

ARTICOLO 13 – SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

13.1 Eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono essere risolte dalle **Parti** mediante il ricorso alla transazione, ai sensi dell'art. 208 del Codice. Il Direttore

Generale dell' Azienda ULSS 5 Polesana è il soggetto preposto a valutare o a formulare proposta di transazione, sentito il Responsabile Unico del Procedimento.

13.2 Qualora, nel corso della esecuzione del presente Contratto, si verificano i presupposti di cui all'art. 205 del Codice, verrà adottata la procedura per la definizione dell'Accordo Bonario ivi prevista.

13.3 Per le controversie inerenti l'interpretazione, esecuzione, validità efficacia e/o risoluzione del presente Contratto che non si siano potute risolvere con l'accordo diretto delle **Parti**, è competente in via esclusiva il Foro di Rovigo, con esclusione della competenza arbitrale.

13.4 In ogni caso l'**Appaltatore** è tenuto, anche in pendenza di contestazioni e controversie, ad uniformarsi alle disposizioni del committente, senza sospendere o pregiudicare la regolare esecuzione dell'Appalto e senza nulla poter opporre, rinunciando all'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE DELL'APPALTATORE

14.1 Le **Parti** danno atto che:

(a) il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Rodolfo Fasiol.

(b) Il referente dell'Appaltatore è il Sig. Giovanni Galvan.

14.2 Ciascuna **Parte** dovrà comunicare all'altra, a mezzo raccomandata A/R, a mezzo pec, ovvero a mezzo fax, l'eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l'eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell'**Appaltatore** dovrà essere preventivamente autorizzata dal committente. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo, fatta secondo le modalità previste dal presente articolo.

14.3 Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle **Parti**

del Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito.

ARTICOLO 15 – MODIFICHE AL CONTRATTO

15.1 Qualsiasi modifica o integrazione del Contratto e dei Documenti Contrattuali dovrà intervenire, d'accordo tra le Parti, in forma scritta.

ARTICOLO 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

16.1 È vietata la cessione del Contratto.

16.2 È ammessa la cessione dei crediti, nel rispetto dei principi e delle finalità della legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii.

16.3 **L'Appaltatore/Cedente** ha l'obbligo di comunicare al Cessionario il Codice Unico di Progetto (CUP), il Codice Identificativo di Gara (CIG) e gli estremi del Conto Corrente Dedicato di cui al precedente articolo 7.13.1.

16.4 Anche il **Cessionario**, per i pagamenti afferenti il presente Contratto, dovrà utilizzare un conto corrente dedicato e ne dovrà comunicare gli estremi identificativi al committente.

L'Atto di Cessione dovrà disciplinare l'obbligo del Cessionario di effettuare i pagamenti a favore del Cedente a mezzo di bonifico, e comunque mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità, utilizzando i Conti Correnti Dedicati, rispettivamente, del Cedente e del Cessionario ed indicando il CUP ed il CIG.

ARTICOLO 17 – RECESSO DAL CONTRATTO

17.1 **L' Azienda ULSS 5 Polesana**, ai sensi dell'art. 109 del Codice, ha diritto di recedere in qualunque momento dal presente Contratto, previo il pagamento dei servizi e Lavori eseguiti e del valore dei materiali esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non eseguite.

17.2 Il decimo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo offerto e l'ammontare netto delle prestazioni

eseguite.

- 17.3** L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni. Decorso il periodo di preavviso, l'Appaltatore è tenuto a consegnare al committente, entro i successivi 20 giorni, il cantiere, i materiali accettati dalla Direzione Lavori e le opere sino a tale data realizzate.
- 17.4** I materiali, il cui valore è riconosciuto dal committente, sono soltanto quelli già accettati dalla Direzione dei Lavori prima della comunicazione del preavviso.
- 17.5** Il committente può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei Lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del Contratto.
- 17.6** L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dalla Direzione Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione del committente nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 18.1** Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, il committente avrà diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
- (a) mancata Consegna dei lavori per causa dell'**Appaltatore** ai sensi dell'articolo 23 del Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Amministrativa;
 - (b) mancato inizio dei lavori entro **15 (quindici)** giorni naturali e consecutivi

- dalla Consegna degli stessi;
- (c) conseguimento di un ritardo nell'esecuzione dei Lavori per oltre **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi;
 - (d) conseguimento di un ritardo nell'esecuzione dell'Opera comportante l'applicazione di penali di un ammontare superiore al **10%** (dieci per cento) dell'intero ammontare contrattuale dell'Esecuzione dei Lavori e degli Oneri della Sicurezza;
 - (e) esito negativo del Collaudo;
 - (f) abbandono del cantiere per oltre **10 (dieci)** giorni naturali consecutivi;
 - (g) revoca, annullamento o sospensione dei permessi, autorizzazioni, pareri, licenze, concessioni, nulla osta, assensi, comunque denominati, occorrenti per l'avvio e l'esecuzione dei Lavori, per fatto imputabile all'**Appaltatore**;
 - (h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 o dei piani di sicurezza e degli ordini impartiti al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza o mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza;
 - (i) non conformità dei beni/impianti forniti ai documenti di contratto ed alla finalità dell'Opera;
 - (j) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei Lavori;
 - (k) mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione delle cauzioni e delle polizze assicurative di cui ai precedenti articoli 8 e 9;
 - (l) reati accertati e sospensione e decadenza dell'attestazione di qualificazione ai sensi degli articoli 84, 100 e 108 del Codice;
 - (m) non rispondenza dei beni forniti ai documenti contrattuali e allo

scopo dell'Opera;

(n) sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell'esecuzione dei lavori, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell'art. 83, comma 1, del D.Lgs. 159/2011;

(o) violazione e inosservanza agli obblighi di cui ai precedenti articoli 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8.

18.2 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il Contratto s'intenderà risolto di diritto non appena il committente avrà dichiarato all'**Appaltatore**, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata a.r. o a mezzo Pec entro **10** giorni dall'evento, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio del committente.

18.3 Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'**Appaltatore**, gli verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento dei Lavori regolarmente eseguiti ed accettati dal committente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo al committente dallo scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell'ammontare dei danni subiti dal committente medesima e dall'Azienda.

18.4 Il committente, nel comunicare all'**Appaltatore** la risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di **20** giorni, la redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal Direttore dei Lavori.

18.5 In ipotesi di grave inadempimento dell'**Appaltatore** alle obbligazioni oggetto del Contratto, tale da compromettere la buona riuscita dei Lavori, si applica l'art. 108 del Codice.

ARTICOLO 19 – FORZA MAGGIORE

19.1 Nell'ipotesi in cui ricorra un evento di forza maggiore, l'**Appaltatore**, il cui adempimento delle obbligazioni è impedito o ritardato dall'evento, dovrà darne tempestivamente comunicazione al committente:

(a) indicando la prevedibile durata dell'evento, con una sua descrizione, e l'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;

(b) indicando i rimedi che intende attivare.

19.2 Successivamente le **Parti** verificheranno mediante apposito verbale dette circostanze ed individueranno, in contraddittorio, possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dall'evento di forza maggiore.

19.3 In pendenza di un evento di forza maggiore la Parte interessata si impegna a:

(a) fornire all'altra Parte una stima della durata dell'evento e dell'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;

(b) esercitare ogni più ragionevole sforzo per proseguire ad adempiere;

(c) porre in essere ogni possibile attività al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento;

(d) porre in essere ogni possibile attività diretta a recuperare il ritardo nell'esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione del Contratto;

(e) informare costantemente l'altra Parte di tutte le attività poste in essere - nonché degli effetti - al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento e a recuperare il ritardo nell'esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione dello stesso;

(f) comunicare senza indugio all'altra Parte la cessazione dell'evento.

19.4 Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore che comporti un ritardo nell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore avrà diritto alla proroga dei termini contrattuali per un periodo pari al ritardo effettivamente conseguito.

19.5 Qualora l'evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente articolo 18.1, l'Appaltatore avrà diritto alla sola proroga del tempo di realizzazione dell'Opera pari al ritardo effettivamente conseguito, con esclusione di qualsiasi compenso, indennizzo o risarcimento.

19.6 Qualora l'evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell'attività per un periodo di tempo superiore a 60 giorni naturali e consecutivi, l'Appaltatore può recedere dal Contratto. In tal caso, avrà diritto al solo pagamento dei Lavori regolarmente eseguiti ed accettati dal committente.

ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

20.1 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, le **Parti** acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 21 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

21.1 Per quanto non contemplato nel presente Contratto, nei documenti contrattuali e nei documenti di gara (Bando di Gara, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Amministrativa, con i rispettivi allegati), si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore ed in particolare al D.P.R. 207/2010, D.Lgs. 50/2016, al D.Lgs. 81/2008 e alla L. 136/2010 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 22 – TRASPARENZA

22.1 L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

(a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

(b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;

(c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

(d) di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

22.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma 21.1, ovvero l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma 21.1, il committente avrà il diritto di risolvere il Contratto a norma dell'art. 16 del presente Contratto e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

ARTICOLO 23 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

23.1. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali e notarili relativi al Contratto, all'esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico **dell'Appaltatore**.

23.2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986.

23.3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell' Azienda ULSS 5 Polesana.

Le parti sottoscrivono il presente contratto d'appalto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n° 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

**Azienda ULSS 5 Polesana
Ing. Rodolfo Fasiol**

**L'APPALTATORE
Giovanni Galvan**